



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2014, proposto da: [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], con domicilio eletto presso [REDACTED] in Roma, [REDACTED];

contro

Istituto Nazionale di [REDACTED], rappresentato e difeso secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti del 15 gennaio 2014, con accertamento del relativo diritto e conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione degli atti medesimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale di [REDACTED];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

██████████, dipendente dell'██████████, con profilo di Tecnologo, già responsabile amministrativo dell'Osservatorio astrofisico di ██████████ dal 2005 al 2012, presentava ricorso al Tribunale di ██████████, Sezione Lavoro, relativo alla procedura di conferimento del predetto incarico per l'anno 2013; quindi, il 15 novembre 2013, a tutela della propria immagine professionale, inoltrava all'Amministrazione istanza di accesso, avente ad oggetto le richieste di intervento dei Ricercatori per difficoltà di gestione amministrativa delle missioni, a cui veniva fatto riferimento nel verbale del c.d.a. del 20/21 marzo 2012, le segnalazioni al Direttore Generale sulla conflittualità tra i dipendenti dell'Osservatorio e l'istante, con particolare riferimento al contenzioso instaurato, le segnalazioni e richieste relative all'Osservatorio, sottoposte all'attenzione del c.d.a. nelle adunanze di cui al cennato verbale.

Alla suindicata richiesta l'██████████ forniva riscontro con nota del 13 dicembre 2013, facendo, tra l'altro, richiamo all'all.5.

L'interessata, non pienamente soddisfatta della predetta risposta, presentava allora, del pari a tutela della propria immagine professionale, una nuova domanda di accesso, in data 16 dicembre 2013, volta al conseguimento (a) della versione integrale del menzionato all.5, col nominativo dell'estensore del relativo foglio, (b) degli allegati a loro volta abbinati al suddetto all.5, (c) delle eventuali note di trasmissione dell'all.5 ad altri soggetti, (d) degli atti oggetto di discussione nelle adunanze del c.d.a. di cui al verbale del 20/21 marzo 2012, (e, g) delle eventuali richieste di intervento da parte di Ricercatori sulle difficoltà di gestione delle missioni e (f, g) di altri atti e segnalazioni riferiti all'istante, (h) per sapere infine se in c.d.a. erano state mai discusse le accennate problematiche relative all'Osservatorio di ██████████.

Con foglio del 15 gennaio 2014 l'██████████ segnalava che, oltre gli atti già trasmessi, non esistevano altri documenti relativi a segnalazioni, richieste di intervento e problematiche riferite all'Osservatorio di ██████████, che le discussioni e le decisioni del c.d.a. erano riportate nei verbali accessibili sul sito istituzionale dell'Istituto, che il nominativo dell'estensore della nota di cui al cennato all.5 non veniva rilevato per esigenze di riservatezza.

L'interessata impugnava allora la suddetta determina di diniego, censurandola per violazione degli artt.1, 2, 3, 22, comma 1d, 24, comma 7 della Legge n.241 del 1990, dell'art.9, comma 1 del D.P.R. n.184 del 2006, degli artt.3, 24, 97, 113 Cost. nonché per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta contraddittorietà ed illogicità, del difetto di motivazione.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che l'acquisizione dei suddetti atti era strumentalmente volta alla tutela della propria immagine professionale in tutte le sedi oltre che in fase di conferimento delle funzioni di responsabile amministrativo dell'Osservatorio di Catania; che dunque ed in particolare le esigenze di riservatezza opposte in riferimento alla richiesta sub a) erano da considerarsi recessive e che non erano ben evidenziate le ragioni del diniego.

L'██████████ si costituiva in giudizio, deducendo in rito l'inammissibilità del ricorso perché l'istanza del 16 dicembre 2013 era meramente ripetitiva della precedente domanda del 15 novembre 2013, a cui era stato fornito riscontro con la nota del 13 dicembre 2013, non impugnata e nel merito l'infondatezza del medesimo, chiedendone la reiezione.

Con note di replica la ricorrente riteneva cessata la materia del contendere per le richieste di accesso sub b-h), insistendo per la domanda sub a).

Nella camera di consiglio del 4 giugno 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di rito sull'inammissibilità del ricorso, giacché l'istanza del 16 dicembre 2013 veniva presentata sulla base della nota di riscontro del 13 dicembre 2013 dell'██████████ alla pregressa domanda del 15 novembre 2013, istanza in ultimo inoltrata a seguito dei nuovi elementi forniti dall'Amministrazione, che del resto rispondeva alla predetta seconda richiesta con foglio non ripetitivo del primo (cfr. all.1, 2, 4, 5 al ricorso).

Il ricorso va inoltre dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alla richiesta degli atti sub b-h), alla luce della dichiarazione depositata dal legale della ricorrente.

Il gravame è altresì da accogliere con riferimento al diniego di accesso riferito alla richiesta sub a) relativa alla versione integrale del summenzionato all.5, con indicazione del suo estensore, atteso che in ogni caso le ragioni di riservatezza dello stesso, opposte peraltro unicamente dall'Amministrazione, non risultando altrimenti (cfr. all.2 al ricorso), appaiono recessive, a fronte delle ragioni di tutela della propria immagine professionale manifestate dall'interessata, sia in sede giudiziaria che amministrativa, relative alla fase di conferimento delle funzioni di responsabile amministrativo dell'Osservatorio di [REDACTED], tenuto conto inoltre che nell'atto in esame si tratta di vicende riferite alla stessa Sig.ra [REDACTED].

Va pertanto ordinata all'[REDACTED] l'esibizione integrale del suindicato atto, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..

In considerazione dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile ed in parte accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.2463/2014 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)